



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. Affari Generali, Legali e Gestione Patrimonio
Via Fazio, 30 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 533576 - affarigenerاليةlegali@asl5.liguria.it

Prot. n.

ASL5 Spezzino
Registro: Protocollo Generale



Prot.n.0019717 del 05/05/2020

La Spezia,

Spettabile
Ordine degli Avvocati di Genova
c/o Palazzo di Giustizia
Piazza Portoria, 1
16121 - Genova
Pec: segreteria@ordineavvocatigenova.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un Albo di legali per il patrocinio dell'ASL 5 e dei propri dipendenti, ex dipendenti ed amministratori valido per il triennio 2020-2022.

Questa Azienda, con deliberazione n. 226 del 4 giugno 2020, ha emesso avviso pubblico per la formazione di un elenco di legali cui affidare il proprio patrocinio e quello dei propri dipendenti, ex dipendenti ed amministratori, nonché per occasionali incarichi di consulenza, nei settori del diritto amministrativo, civile, penale, del lavoro e previdenza e recupero crediti.

Al fine di dare comunicazione di ciò ai vostri iscritti, si trasmette l'avviso pubblico in oggetto insieme ai relativi allegati e si informa che gli stessi verranno pubblicati sul sito di questa Azienda alle sezioni Bandi e Avvisi e Concorsi e Mobilità.

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande scadranno in data 30 giugno 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
S.C. Affari Generali e Legali
Dr.ssa Laura Pierazzini

All. n. 1

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Giovanna Salines



Sistema Sanitario Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
LA SPEZIA

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un Albo di legali per il patrocinio dell'ASL 5, dei propri dipendenti, ex dipendenti ed amministratori, nonché per occasionali incarichi di consulenza giuridica, valido per il triennio 2020_2022.

PREMESSA

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 intende costituire un elenco pubblico di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza al quale attingere per il conferimento degli incarichi relativi alla propria difesa e rappresentanza in giudizio, dei propri dipendenti, ex dipendenti, ed amministratori, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla Legge Regionale 28.12.2017, n. 29, nonché per occasionali incarichi di consulenza giuridica.

La finalità del presente avviso è quella di dare massima applicazione ai principi di economicità, efficacia, pubblicità, comparazione e trasparenza che regolano e sono alla base dell'operato dell'azione pubblica.

Il presente avviso non costituisce atto di avvio di alcuna procedura concorsuale e, alla scadenza del termine previsto dallo stesso, non saranno stilate graduatorie, né attribuiti punteggi. L'Azienda si limiterà a verificare la presenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'Albo.

La domanda di inserimento nell'Albo ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico di rappresentanza e difesa giudiziale o di incarico di consulenza per la risoluzione di casi controversi. L'inserimento, nel predetto Albo, non comporta l'automatica attribuzione di incarichi difensivi, i quali verranno attribuiti solo con formale deliberazione di incarico e relativa delega sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore* dell'ASL 5. Rientra, infatti, tra i poteri discrezionali facenti capo all'Azienda la scelta dell'avvocato ritenuto più idoneo alla difesa aziendale nel singolo caso concreto. Per casi particolari, inoltre, l'Azienda si riserva la facoltà di incaricare della propria rappresentanza e difesa in giudizio avvocati non inclusi nell'Albo aziendale, dando adeguata motivazione di tale decisione nell'atto di attribuzione dell'incarico stesso.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal professionista interessato con le modalità e nei tempi indicati dal presente avviso. Essa dovrà attestare i requisiti richiesti dal presente avviso e dovrà essere corredata di un sintetico *curriculum vitae* e della copia di un valido documento di identità.

L'elenco aziendale sarà suddiviso nei seguenti settori nei quali il professionista dovrà possedere comprovata esperienza:

- a) diritto amministrativo;
- b) diritto civile: ramo risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria;
- c) diritto civile: tutto ciò che non rientra nel risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria;
- d) diritto del lavoro e previdenza;
- e) diritto penale;
- f) recupero crediti e procedure esecutive.

L'avvocato istante potrà chiedere di essere iscritto in uno o più dei settori sopra indicati, per i quali risulterà possedere i requisiti richiesti.

1) Requisiti richiesti

Può presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco l'avvocato libero professionista, che risulti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati;
2. aver patrocinato almeno 30 cause, negli ultimi due anni, nel singolo settore giuridico del sopraindicato elenco a cui chiederà di essere iscritto (indicare, nel *curriculum vitae*, i numeri di R.G. ed il Foro nonché gli eventuali mandati congiunti con altri professionisti). Si precisa che, quale elemento di riferimento in ordine al requisito richiesto (comprovata esperienza), si è ritenuto applicare i criteri di cui al DM 12/8/2015 n. 144 "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9 della legge 31/12/2012 n. 247". Poiché tale norma, all'art. 8, prevede l'aver trattato, nel ramo di riferimento, incarichi professionali pari a 15 per anno, si è reputato ragionevole applicare detto criterio per almeno due anni;
3. non essere in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con l'Azienda e, in particolare, non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Azienda;
4. disponibilità a non porsi, per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nelle situazioni di cui al punto 3), né direttamente né attraverso altri professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale;
5. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
6. non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
8. non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. disponibilità ad attenersi a quanto previsto dal disciplinare che l'avvocato dovrà sottoscrivere prima di essere inserito nell'Albo;
10. possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti per tutta la durata di permanenza nell'Albo.

L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro l'Asl5 ovvero la formulazione di richieste risarcitorie stragiudiziali rivolte a qualsiasi titolo nei confronti dell'Azienda comporterà la cancellazione dall'elenco.

In tal caso il professionista potrà essere reinserito nell'elenco previa presentazione di domanda nei termini di cui all'art.2), trascorso tre anni dal procedimento patrocinato contro ASL5.

2) Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda, redatta sulla base dello schema allegato al presente avviso, dovrà essere intestata al Commissario Straordinario dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e fatta pervenire **entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020.**

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati, che dovranno essere tutti in formato PDF non modificabile, dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC protocollo.generale@asl5.liguria.it e indirizzata a:

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
S.C. Affari Generali e Legali, Gestione del Patrimonio
Via Fazio, n. 30 – 19121 LA SPEZIA

Con indicazione nell'oggetto: "Avviso pubblico per formazione Albo Avvocati ASL5 - Istanza di inserimento"

Le domande pervenute in modalità diverse da quella indicata o pervenute tardivamente saranno escluse.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi non imputabili a sua propria colpa.

3) Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal professionista, dovrà contenere l'indicazione di:

- 1) i settori (o il settore) di maggiore competenza scelti tra quelli sopra indicati;
- 2) l'eventuale patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
- 3) il codice fiscale e la partita IVA;
- 4) la dichiarazione degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale, relativo massimale e scadenza;
- 5) il possesso di tutti i requisiti riportati al punto "**Requisiti richiesti**".

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) sintetico *curriculum vitae* che, in caso di inserimento del professionista nell'Albo aziendale, sarà utilizzato ai fini e secondo quanto disposto in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- 2) elenco degli estremi delle cause richieste al punto 2 dei requisiti;
- 3) fotocopia, leggibile, di un valido documento di identità;
- 4) copia del disciplinare/protocollo sottoscritto per accettazione.

4) Iscrizione e validità dell'elenco aziendale

L'iscrizione nell'Albo avverrà, secondo l'ordine alfabetico e all'interno della (o delle) sezione per la quale è stata fatta la domanda, solo per coloro che saranno risultati in possesso dei requisiti richiesti e le cui domande siano pervenute nei tempi e modi indicati dal presente avviso.

Si ricorda che per poter essere inseriti nell'Albo, i professionisti idonei all'iscrizione nello stesso, dovranno sottoscrivere, per accettazione, il Disciplinare che regolerà i loro rapporti con l'Azienda per tutto il periodo di permanenza nell'Albo aziendale.

Non sarà stilata alcuna graduatoria e non sarà attribuito alcun punteggio.

L'Albo:

- ✓ verrà approvato con apposito atto deliberativo del Legale Rappresentante *pro tempore* dell'Azienda;
- ✓ avrà validità triennale a far data dalla delibera di approvazione (o da altro termine in essa contenuto) e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda;
- ✓ verrà aggiornato ogni sei mesi sulla base delle singole domande che nel frattempo dovessero pervenire;
- ✓ potrà, in ogni momento, essere soggetto a revisione da parte dell'Azienda, che potrà procedere ad escludere da esso i professionisti che risulteranno non più in possesso dei requisiti previsti per potervi accedere.

L'Azienda si riserva, altresì, il potere di eseguire controlli volti a verificare la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati presentati e, con esso, la possibilità di richiedere al professionista la documentazione giustificativa di quanto dichiarato.

5) Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

L'inserimento nell'elenco aziendale non comporta per l'Azienda alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

I singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio verranno attribuiti con formale deliberazione di incarico e relativa delega sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore* dell'Azienda.

La scelta del professionista da incaricare avverrà in base alle professionalità da questi possedute in relazione all'incarico da conferire. Si ricorda che l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ha natura e carattere prettamente fiduciario e che l'Azienda non si spoglierà di tale sua prerogativa, rientrando tra i poteri discrezionali facenti capo ad essa la scelta dell'avvocato ritenuto più idoneo alla difesa aziendale nel singolo caso concreto.

Per casi particolari ed eccezionali, l'Azienda si riserva la facoltà di incaricare della propria rappresentanza e difesa in giudizio avvocati non inclusi nell'albo aziendale, fornendo adeguata motivazione di tale decisione nell'atto di attribuzione dell'incarico.

Nei casi previsti dai CCNL di settore e dalla Legge Regionale 28.12.2017, n. 29 i dipendenti, gli ex dipendenti e gli amministratori dell'Azienda potranno scegliere di essere difesi da uno dei legali inseriti nell'elenco aziendale, salva la facoltà degli stessi di nominare un legale di propria fiducia secondo quanto previsto dal regolamento aziendale in materia.

Gli avvocati inseriti nell'albo dovranno attenersi, nella gestione degli incarichi loro conferiti, al disciplinare regolante i rapporti tra gli stessi e l'Azienda.

6) Onorari riconosciuti al professionista

L'Avvocato, nell'elaborazione del preventivo delle proprie competenze professionali, dovrà attenersi ai valori indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., ridotti del 50%, ai quali potranno essere applicate variazioni in diminuzione o in aumento. Detti valori tabellari sono da considerarsi la tariffa massima applicabile.

Qualora l'Avvocato ritenga di doversi discostare da tali parametri, dovrà motivarne le ragioni nel preventivo. L'Azienda, prima di affidare formalmente l'incarico, si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se conferire l'incarico.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato.

Qualora il valore effettivo della causa fosse indeterminabile, lo stesso è da intendersi riferito alla fascia da € 26.000,01 a € 52.000,00.

La parcella definitiva dovrà essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda. In caso di sentenza vittoriosa la parcella definitiva sarà emessa in base al *disputatum*.

Il legale incaricato dovrà, inoltre, occuparsi, per conto e in nome dell'Azienda e senza ulteriore compenso a carico di quest'ultima, dell'attività di recupero dei crediti, delle spese e degli onorari nel caso di condanna di controparte.

Al legale incaricato l'Azienda riconoscerà il rimborso forfettario delle spese come previsto dal D.M. 55/2014. In caso di ulteriori spese, le stesse dovranno essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e verranno pagate dall'Azienda soltanto quelle debitamente documentate.

Se il processo non giunge alla sua fine naturale per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, al momento dell'emissione del preavviso di parcella il compenso (che era stato indicato in preventivo) dovrà essere ridotto e parametrato all'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (ad esempio in ipotesi di difesa sia dell'Azienda che di dipendenti della stessa, nei casi

in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere, di regola, aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere, di regola, aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto, oltre l'Asl, e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

7) Oneri riconosciuti al professionista in caso di contenzioso di cui alla Legge Regionale Ligure 28/2011

Il compenso, dovuto ai professionisti per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nelle cause rientranti nella Legge Regionale Ligure n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", sarà regolato esclusivamente da quanto stabilito dal Comitato Regionale Sinistri.

In particolare, l'avvocato dovrà redigere il preavviso di parcella in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento, ai fini della redazione del preavviso di parcella, è da intendersi riferito allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Le cause di valore superiore a € 520.000,00 dovranno essere fatturate secondo i compensi previsti per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, senza ulteriori aumenti.

La parcella definitiva dovrà, invece, essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

I compensi per le cause di risarcimento danni sono conteggiati applicando la riduzione del 50% sulle tariffe medie tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria.

Al legale incaricato, l'Azienda riconoscerà il rimborso forfettario delle spese come previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. In caso di ulteriori spese, esse dovranno essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e verranno pagate dall'Azienda soltanto quelle debitamente documentate.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (ad esempio in ipotesi di difesa sia dell'Azienda che di dipendenti della stessa, nei casi in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere di regola aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere, di regola, aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto, oltre l'Asl, e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente e degli amministratori dell'Azienda per cause penali sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

8) Trattamento dei dati

L'Asl 5, in qualità di titolare del trattamento, informa che il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della validità della richiesta di partecipazione ed eventuali carenze potranno escludere il professionista dalla partecipazione stessa.

Il trattamento dei dati in questione non necessita del consenso, peraltro implicito alla presentazione della domanda stessa da parte dell'interessato.

I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati dall'Azienda, ai sensi del d.lgs.196/2003 e s.m.i. e del RGDP n. 679/2016, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per perseguire esclusivamente le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed, eventualmente, per la successiva gestione del rapporto, ivi inclusa la liquidazione dei corrispettivi.

Le domande saranno conservate presso l'ufficio preposto della S.C. Affari Generali e Legali e Gestione del Patrimonio dell'ASL 5 per un termine di 10 anni.

I dati potranno essere oggetto di pubblicazione in relazione all'assolvimento da parte dell'Azienda degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge. La comunicazione sarà relativa al solo Cognome, Nome e sede dello studio del Professionista iscritto nell'elenco.

Il Professionista necessita di designazione a Responsabile esterno del trattamento a norma di quanto previsto all'art. 28 del RGDP.

Informazioni

Per informazioni inerenti il presente bando, gli interessati possono utilizzare il seguente indirizzo di pec: protocollo.generale@asl5.liguria.it. La e-mail dovrà essere posta all'attenzione della Struttura Complessa Affari Generali, Legali e Gestione del Patrimonio e dovrà riportare nell'oggetto "richiesta informazioni su avviso pubblico per la costituzione di albo avvocati"

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ASL 5: www.asl5.liguria.it alle sezioni Concorsi/Mobilità e Bandi/Avvisi

Allegati:

- 1) disciplinare dei rapporti tra l'Azienda e gli avvocati;
- 2) schema domanda



Sistema Sanitario Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
LA SPEZIA

La Spezia, lì

OGGETTO: disciplinare dei rapporti tra l’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e gli avvocati incaricati della sua rappresentanza e difesa in giudizio, nonché della tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori (secondo quanto previsto dai CCNL di settore e dalla Legge Regionale 28/12/2017, n. 29) e per occasionali incarichi di consulenza giuridica.

Premessa

Il presente disciplinare regola i rapporti tra l’Azienda e l’Avvocato incaricato della propria difesa e rappresentanza giudiziale, nonché della tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori (secondo quanto previsto dai CCNL di settore e dalla Legge Regionale 28/12/2017, n. 29) e per occasionali consulenze giuridiche su casi controversi: non è una convenzione, ma un semplice documento che detta le linee generali di condotta alle quali, sia l’Azienda che il Professionista incaricato, dovranno attenersi durante lo svolgimento degli incarichi di volta in volta affidati, nonché all’esito degli stessi.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce condizione imprescindibile per l’inserimento nell’albo aziendale degli avvocati ai quali l’Azienda affiderà, di volta in volta, con apposita deliberazione, la propria rappresentanza e difesa giudiziale, nonché la tutela legale dei suoi dipendenti, ex dipendenti ed amministratori o occasionale incarico di consulenza.

Dalla sottoscrizione del presente disciplinare non discende alcun impegno da parte dell’Avvocato ad accettare gli incarichi che l’Azienda intenderà conferire, così come l’Azienda non sarà in alcun modo vincolata nella scelta del legale che essa designerà per i singoli contenziosi.

1. Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di patrocinio legale verranno affidati dall’Azienda attraverso apposita deliberazione di costituzione in giudizio, una copia della quale, dopo la sua approvazione, sarà trasmessa all’Avvocato incaricato, unitamente alla procura alle liti sottoscritta dal Legale rappresentante *pro-tempore* dell’Azienda.

Prima della predisposizione della delibera di conferimento dell’incarico, l’Azienda chiederà all’Avvocato un preventivo delle sue competenze professionali per il contenzioso oggetto dell’incarico, così come previsto dall’articolo 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 27 del 24 marzo 2012, secondo le modalità e i termini di cui al successivo Articolo 3.

Ai sensi della citata normativa, nel preventivo dovranno essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre il preventivo dovrà comprendere le spese di domiciliazione (qualora necessaria) e indicare il nominativo e l’indirizzo dell’Avvocato presso il quale si intende eleggere domicilio.

Ricevuto il preventivo, l'Azienda valuterà la congruità del compenso richiesto e, se lo riterrà congruo in base ai parametri indicati all'articolo 3 del presente disciplinare, procederà alla formalizzazione dell'incarico con le modalità sopra indicate.

2. Svolgimento degli incarichi

In tempo utile alla costituzione in giudizio, l'Azienda fornirà all'Avvocato tutta la documentazione in proprio possesso relativa al contenzioso allo stesso affidato.

Sarà, invece, onere e cura dell'Avvocato richiedere all'Azienda tutte le altre eventuali informazioni e/o documenti ritenuti utili o necessari per il miglior svolgimento dell'incarico affidato.

Pur nella libertà che la legge riconosce al professionista nello svolgimento dell'incarico, resta inteso che ogni decisione in merito alle posizioni affidate dovrà avere il consenso e l'adesione dell'Azienda (che manifesterà la sua opinione attraverso il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Legali e Gestione del Patrimonio).

Sarà cura dell'Avvocato fornire pronta informativa, a mezzo e-mail ove possibile, sull'evolversi del giudizio, facendo pervenire alla Struttura Complessa Affari Generali, Legali e Gestione del Patrimonio un costante aggiornamento dello stato della causa e trasmettendo alla predetta Struttura ogni documento prodotto in giudizio avente un contenuto significativo per la piena conoscenza della causa. A titolo esemplificativo, dovranno essere tempestivamente trasmessi i seguenti atti: consulenze d'ufficio e di parte, provvedimenti del Giudice di qualsiasi natura essi siano, atti depositati da controparte.

Sarà, inoltre, onere dell'Avvocato comunicare fatti e circostanze nuove e/o non conosciute in precedenza, tali da scongiurare il proseguimento dell'azione - ovvero suggerirne di nuove - sotto il profilo economico e/o giuridico.

In ogni caso, l'Avvocato dovrà evidenziare eventuali problematiche emerse e fornire, contestualmente, i suoi motivati suggerimenti sulle iniziative/comportamenti da assumere.

Qualora dovesse essere utile o necessario, per la migliore tutela degli interessi dell'Azienda, l'Avvocato potrà ricorrere a specifiche professionalità distinte dalla sua (ad esempio: consulenti per perizie), previa intesa con l'Azienda. Sarà di esclusiva competenza di quest'ultima la scelta e la nomina del professionista eventualmente indicato. L'Azienda provvederà, al termine dell'incarico, a liquidare direttamente le competenze del professionista prescelto e dalla stessa previamente e formalmente nominato.

Infine, sarà onere dell'Avvocato relazionarsi con il domiciliatario scelto per la costituzione in giudizio nei fori diversi da quello di appartenenza.

3. Remunerazione degli incarichi

L'Avvocato, nell'elaborazione del preventivo delle proprie competenze professionali, dovrà attenersi ai valori indicati nelle tabelle incluse nel D.M. 55/2014 e s.m.i. ridotti del 50%, ai quali potranno essere applicate variazioni in diminuzione o in aumento.

Qualora l'Avvocato ritenga di doversi discostare da tali parametri, dovrà motivarne le ragioni nel preventivo. L'Azienda, prima di affidare formalmente l'incarico, si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se conferire l'incarico.

L'Avvocato potrà richiedere, in corso di causa, acconti sul compenso pattuito, i quali dovranno ovviamente essere detratti dalla fattura definitiva, che verrà emessa a incarico completato.

Per richiedere il proprio compenso (sia in acconto che a saldo), l'Avvocato dovrà inviare alla Struttura Complessa Affari Generali, Legali e Gestione del Patrimonio un dettagliato preavviso di parcella relativo all'importo che intende fatturare. L'Azienda, esaminato il preavviso e valutatane la congruità con il preventivo ricevuto, procederà agli adempimenti amministrativi volti alla liquidazione. Effettuati questi, chiederà all'Avvocato l'emissione della fattura elettronica, comunicando allo stesso ogni informazione utile all'invio della stessa. Alla ricezione della fattura

elettronica provvederà al pagamento.

Il compenso complessivo richiesto dall'Avvocato, al termine dell'incarico, non dovrà superare quello indicato nel preventivo, salvo l'avvocato indichi dettagliatamente i motivi che hanno portato all'aumento dell'importo preventivato. Sarà cura dell'Azienda valutare la congruità e ragionevolezza della richiesta.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile il valore è da intendersi riferito alla fascia da € 26.001,00 a € 52.000,00.

Nel caso in cui ci sia una quantificazione da parte del giudice nel provvedimento emesso al termine del giudizio e questa risulti inferiore a quanto preventivato dal professionista, il compenso sarà dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

Il legale incaricato dovrà, inoltre, occuparsi, per conto e in nome dell'Azienda e senza ulteriore compenso a carico di quest'ultima, dell'attività di recupero dei crediti, delle spese e degli onorari nel caso di condanna della controparte.

Al legale incaricato l'Azienda riconoscerà il rimborso forfettario delle spese come previsto dal D.M. 55/2014 e s.m.i. In caso di ulteriori spese, le stesse dovranno essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e verranno pagate dall'Azienda soltanto quelle debitamente documentate.

Se il processo non giunge alla sua fine naturale per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, al momento dell'emissione del preavviso di parcella, il compenso (che era stato indicato in preventivo) dovrà essere ridotto e parametrato all'attività effettivamente svolta.

Resta, inoltre, inteso che il diritto ai compensi e alle spese non richiesti entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data in cui – ad esito dell'incarico affidato – non è stata compiuta nessun'altra prestazione, si intenderà a ogni effetto prescritto, con conseguente irrevocabile rinuncia a richiedere il pagamento a qualsiasi titolo.

4. Remunerazione degli incarichi in caso di contenzioso di cui alla Legge Regionale Ligure 28/2011

Il compenso, dovuto ai professionisti per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nelle cause rientranti nella Legge Regionale Ligure n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", sarà regolato esclusivamente da quanto stabilito dal Comitato Regionale Sinistri.

In particolare, l'Avvocato dovrà redigere il preavviso di parcella in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento, ai fini della redazione del preavviso di parcella, è da intendersi riferito allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Le cause di valore superiore a € 520.000,00 dovranno essere fatturate secondo i compensi previsti per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, senza ulteriori aumenti.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, all'Avvocato è dovuta una somma di rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione (come previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).

I compensi per le cause di risarcimento danni sono conteggiati applicando la riduzione del 50% sulle tariffe tabellari di cui al predetto D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le fasi di studio,

introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (ad esempio, in ipotesi di difesa sia dell'Azienda che di dipendenti della stessa nei casi in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere, di regola, aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere, di regola, aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto, oltre l'Asl, e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente dell'Azienda per cause penali sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

5. Recesso e revoca degli incarichi

L'Azienda potrà revocare gli incarichi conferiti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, senza motivazione e senza preavviso, fermo restando il pagamento dell'attività svolta fino al momento della revoca.

Qualora l'Avvocato decida di rinunciare all'incarico allo stesso conferito, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso che dovrà essere parametrato all'opera concretamente svolta fino al momento della rinuncia. Nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale, dovrà consegnare tempestivamente tutta la documentazione ricevuta – nonché quella ulteriore in suo possesso – al nuovo legale che verrà indicato dall'Azienda, al quale dovrà anche fornire tutte le informazioni necessarie.

Il recesso da parte dell'Avvocato incaricato dovrà essere esercitato con le più opportune cautele, al fine di evitare ogni possibile pregiudizio nello svolgimento delle difese e dei diritti dell'Azienda e/o dei soggetti terzi.

In tutte le ipotesi suddette e salvo diversa indicazione, l'Avvocato dovrà proseguire nell'attività difensiva fino a che non sia divenuta operativa la sua sostituzione con un altro professionista.

Infine, anche nei casi previsti dal presente articolo, l'Avvocato, nel predisporre il preavviso di parcella e la successiva fattura, dovrà attenersi a quanto indicato nel presente disciplinare. Il compenso dovrà riferirsi ed essere parametrato all'attività concretamente svolta fino al momento della revoca o del recesso. All'Avvocato verranno, inoltre, riconosciute le spese sostenute debitamente documentate.

6. Altre condizioni

L'Avvocato incaricato dovrà prontamente comunicare all'Azienda ogni evento professionale idoneo a modificare il rapporto professionale instaurato. A titolo meramente esemplificativo, dovranno prontamente essere comunicati: la cessazione dell'attività, il trasferimento dello studio legale, la modifica delle informazioni di contatto e dei dati bancari, le variazioni della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

L'Avvocato individuato per l'affidamento dell'incarico, non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Azienda e sarà suo dovere astenersi dall'accettare difese giudiziali che lo pongano in tale stato, dandone sollecita comunicazione all'Azienda medesima.

L'Avvocato, sottoscrivendo il presente disciplinare, lo accetta in ogni sua parte.

Resta inteso che l'eventuale dichiarata invalidità / nullità / annullabilità / inefficacia / inapplicabilità – anche parziale – di una o più previsioni contenute nel presente disciplinare non determinerà alcuna conseguenza sulle altre previsioni, che resteranno pertanto valide ed operanti.

7. Durata

Il presente disciplinare ha validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere disdetto dandone comunicazione almeno sei mesi prima del recesso. Resta ovviamente inteso che, in caso di disdetta, ove vi sia anche il recesso o la revoca degli incarichi, si applicherà quanto previsto all'articolo 5 (recesso e revoca degli incarichi). Qualora, invece, in caso di disdetta non vi sia anche il recesso o la revoca degli incarichi, gli stessi saranno in ogni caso remunerati, anche per le attività successive alla disdetta, in base a quanto previsto dal presente disciplinare.

8. Disposizioni transitorie e finali

Il presente disciplinare si applica agli incarichi conferiti successivamente alla sua sottoscrizione da parte dell'avvocato incluso nell'albo aziendale.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Data: _____

<i>Per l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5</i>	<i>Per accettazione</i>
Il Commissario Straordinario Dr.ssa Daniela Troiano _____	Avvocato _____



Sistema Sanitario Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
LA SPEZIA

SCHEMA DI DOMANDA

*Azienda Sociosanitaria Ligure 5
S.C. Affari Generali e Legali, Gestione del Patrimonio
Via Fazio, 30
19121 – La Spezia*

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Albo di legali per il patrocinio dell'ASL 5 e dei propri dipendenti, ex dipendenti ed amministratori, nonché per occasionali consulenze giuridiche, valido per il triennio 2020_2022

Il/La sottoscritto/a nato/a a
ile residente a via/piazza
con studio invia/piazza
tel. fax e-mail
pec:.....
Codice Fiscale..... Partita IVA

chiede

di essere inserito/a nel/nei seguenti settori (barrare la casella di interesse):

- diritto amministrativo;
- diritto civile: ramo risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria;
- diritto civile (tutto ciò che non rientra nel ramo risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria);
- diritto del lavoro e previdenza;
- diritto penale;
- recupero crediti e procedure esecutive

dell'albo di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza al quale l'ASL 5 e i suoi dipendenti (nei casi previsti dalla contrattazione collettiva) possono attingere per il conferimento degli incarichi relativi alla propria difesa e rappresentanza in giudizio.

A tal fine, il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni contenute nel codice penale e nelle leggi speciali,

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- ❖ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- ❖ di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di

dal....., con il n. di iscrizione;

di essere o di non essere abilitato/a al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori

..... dal (barrare la relativa casella);

- ❖ di aver patrocinato nel settore giuridico sopra prescelto:
 - almeno 30 cause negli ultimi due anni;
 - nello specifico settore risarcimento danni, almeno 30 cause, sempre negli ultimi 2 anni, di cui almeno la metà a favore di enti del Servizio Sanitario Nazionale o di compagnie assicurative;
- ❖ di non essere in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con l'Azienda e, in particolare, non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Azienda;
- ❖ che non si porrà, per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nelle situazioni di cui al punto 4) dell'Avviso, né direttamente, né attraverso altri professionisti appartenenti al medesimo studio professionale;
- ❖ di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- ❖ di non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ❖ di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
- ❖ di non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ che si atterrà a quanto previsto dal disciplinare, che l'avvocato dovrà sottoscrivere per essere inserito nell'elenco;
- ❖ di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente

Compagnia assicuratrice _____ per un massimale di

_____;

- ❖ che le dichiarazioni rese nel *curriculum vitae* allegato alla presente domanda corrispondono al vero;
- ❖ di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso e nel disciplinare;
- ❖ di essere consapevole che l'accettazione di incarichi contro l'Asl 5 comporterà la cancellazione dall'elenco;
- ❖ di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati dall'Azienda, ai sensi del d.lgs.196/2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed, eventualmente, per la successiva gestione del rapporto e che i dati potranno essere oggetto di pubblicazione in relazione all'assolvimento da parte dell'Azienda degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge;
- ❖ di essere consapevole che la presentazione della presente domanda di partecipazione all'avviso implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure inerenti l'avviso stesso;
- ❖ di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per l'Asl 5 di conferire incarichi al sottoscritto, né, tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione;
- ❖ di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda e di essere a conoscenza del fatto che l'ASL 5 potrà disporre la cancellazione dall'Albo, ove tali modifiche comportino tale effetto;

- ❖ di essere consapevole e di accettare che l'inserimento nell'Albo verrà a cessare anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante o nei casi di cancellazione previsti.

ALLEGA

- ❖ il proprio *curriculum vitae* in formato europeo,
- ❖ elenco degli estremi delle cause richieste ai punti 1 e 2 dei requisiti previsti nell'Avviso;
- ❖ fotocopia, leggibile, di un valido documento di identità;
- ❖ copia del disciplinare/protocollo sottoscritto per accettazione.

Data, _____

Firma _____